

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 febbraio 2024, n. 53  
**“Biosaf Messapico S.r.l.”. Mantenimento dell’Accreditamento Istituzionale del Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologiche quale laboratorio generale di base con prestazioni X/Plus - branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito del trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Ceglie Messapica (Br), dalla sede di Via Lucania 2/4 b alla sede di Via Settembrini n. 23, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;  
**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell’incarico di Posizione Organizzativa *“Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice”*;  
**Viste** le LLRR del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la DGR Puglia del 22/01/2024 n. 18.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* disciplina all’art. 28 il *“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”*.

Il laboratorio di Analisi Chimico – Cliniche e Microbiologiche *“Biosaf Messapico S.r.l.”*, con sede nel Comune di Ceglie Messapica (BR) alla Via Lucania2/4 b, già titolare di autorizzazione all’esercizio e accreditamento provvisorio (codice regionale 065085), rientra fra le strutture private accreditate istituzionalmente quale laboratorio generale di base, ai sensi dell’art.12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., e successivamente, per X/PLUS giusta D.D. n. 194 del 08/06/2022.

Con nota prot. n. A00\_183/7962 del 01/06/2018, ad oggetto *“Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo del Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologiche “Biosaf Messapico*

s.r.l.” nell’ambito del Comune di Ceglie Messapica (BR), ai fini del mantenimento dell’accreditamento, ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”, il Servizio Accreditamenti e Qualità ha rilasciato “*ai fini del mantenimento dell’accreditamento quale laboratorio generale di base, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del “Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche Microbiologiche “Biosaf Messapico s.r.l.” nell’ambito del Comune di Ceglie Messapica (BR), dalla Via Lucania 2/4 b alla Via Settembrini n. 23.”*”, precisando che:

“

- il legale rappresentante del “Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologiche “Biosaf Messapico s.r.l.” dovrà presentare al Comune di Ceglie Messapica (BR) l’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento;
- il Comune di Ceglie Messapica (BR), Ente preposto al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 9/2017, conferirà quindi al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio l’incarico di verificare presso la nuova sede, ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti minimi previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
- questa sezione, acquisita la necessaria autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento, “previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede” individuerà, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione (diverso da quello territorialmente competente) a cui conferire l’incarico di verificare presso la nuova sede il possesso dei requisiti ulteriori, e, acquisiti gli esiti della verifica, potrà rilasciare con Determina Dirigenziale l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”.

Con Pec del 17 dicembre 2018 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. A00\_183/90 del 04/01/2019, il SUAP del Comune di Ceglie Messapica ha trasmesso copia del Decreto Sindacale n. 28 del 14/12/2018, prot. 0037700, ad oggetto “*Trasferimento dell’attività di Medicina di Laboratorio Analisi chimico-cliniche-microbiologiche Biosaf Messapico srl nei nuovi locali alla via Luigi Settembrini, civ. 23*”, con cui il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica (BR):

“*VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 0024582 del 10.08.2018 prodotta dal Dott. Adolfo Allegretti (...) in qualità di legale rappresentante del Laboratorio di Analisi “Biosaf Messapico srl, cod. reg. n. 065085, p. IVA 01626710741, sito in Ceglie Messapica alla via Lucania, 2/4b intesa ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di sede nel medesimo territorio comunale, alla via Luigi Settembrini, 23;*

(...)

*PRESO ATTO dell’Autorizzazione Regionale propedeutica al trasferimento definitivo del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche “Biosaf Messapico srl” nell’ambito del Comune di Ceglie Messapica (BR) ai fini del mantenimento dell’accreditamento ai sensi dall’art. 28 commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.” pervenuta dalla Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti- Servizio Accreditamenti e Qualità (...);*

*CONSIDERATO che, in conseguenza della precedente, il Comune di Ceglie Messapica (BR) in qualità di Ente preposto al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 9/2017, con propria nota prot. n. 0027513 del 14/09/2018, conferiva al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio l’incarico di Verificare presso la nuova sede, ai sensi del R.R. n. 03/2005 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti minimi previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio; PRESO ATTO del parere dell’ASL - Dipartimento di Prevenzione U.O.T. di Francavilla Fontana (BR), loro prot. n. 1595/PREV./I.P. del 28/11/2018, acquisito al protocollo di quest’Ente con n. 0036118 del 29/11/2018, il quale a seguito del conferimento dell’incarico di verifica presso la nuova sede da parte di quest’Ente, “esaminata la documentazione prodotta ed acquisita agli atti, inerente i locali, gli impianti, le attrezzature, il personale, le discipline e i requisiti organizzativi generali; preso atto del verbale di sopralluogo, redatto da personale tecnico ispettivo, appartenente a questo servizio alladatedel21/11/2018” esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione sindacale all’esercizio per il laboratorio di analisi chimico-cliniche- microbiologiche “Biosaf Messapico srl” nella nuova sede;*

PRESO ATTO che l'ASL - Dipartimento di Prevenzione U.O.T. di Francavilla Fontana (BR), nella succitata nota riconosce come Responsabile Sanitario della struttura la dott.ssa Natalia Allegretti, nata a (omissis) il 08/11/1983 (...);

ESSENDO l'autorizzazione sindacale all'esercizio per trasferimento atto propedeutico e presupposto all'esercizio dell'attività di medicina di laboratorio di analisi chimico-cliniche-microbiologiche;(...);

ha autorizzato

"il dott. Adolfo Allegretti, (...), in qualità di Legale Rappresentante del Laboratorio di Analisi "Biosaf Messapico srl, cod. reg. n. 065085, p. IVA 01626710741, già operante in Ceglie Messapica alla Via Lucania, 2/4b all'esercizio per trasferimento dell'attività di Medicina di Laboratorio - Laboratorio analisi chimico-cliniche-microbiologiche nei nuovi locali del medesimo territorio comunale, alla via Luigi Settembrini, civ. 23, dando atto che il Responsabile Sanitario è il dott. Natalia Allegretti nata a (omissis) il 08/11/1983 (...) con tutti gli adempimenti che a loro competono in base alla vigente normativa."

Con nota del 17/04/2019 ad oggetto "Istanza di mantenimento dell'accreditamento definitivo da parte del laboratorio Biosaf Messapico S.r.l., presso la nuova sede in via Settembrini, n. 23 a Ceglie Messapica (BR)", trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla Scrivente con prot. n. AOO\_183/5288 del 30/04/2019, il legale rappresentante della "Biosaf Messapico s.r.l." con sede in Ceglie Messapica (BR) alla via Lucania n. 2-4b, ha rappresentato quanto segue:

"Il sottoscritto Allegretti Adolfo, (...) in qualità di Legale Rappresentante del Laboratorio Biosaf Messapico S.r.l., Cod. Reg. 065085, Partiva IVA 01626710741, sito in Via Settembrini n. 23, a Ceglie Messapica (BR),

1. Preso atto dell'Istanza di trasferimento di sede ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n 9/2017 del Laboratorio Analisi chimico-cliniche "Biosaf Messapico S.r.l." dalla sede in Via Lucania n° 2/4b a Ceglie Messapica alla sede in Via Settembrini n° 23 a Ceglie Messapica, inviata tramite PEC da codesto laboratorio in data 21/03/2018 al Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità;
2. Preso atto dell'Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo del Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche Biosaf Messapico S.r.l. nell'ambito del Comune di Ceglie Messapica (BR) ai fini del mantenimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., inviata a codesto laboratorio dal Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità, con nota n. prot A00/183 7962 del 01/06/2018;
3. Preso atto dell'Istanza di Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2017 del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Biosaf Messapico S.r.l. dalla sede in Via Lucania n° 2/4b a Ceglie Messapica alla sede in Via Settembrini n° 23 a Ceglie Messapica n° prot. 0024582 presentata da codesto laboratorio all'autorità Sindacale - Ufficio per le attività produttive del Comune di Ceglie Messapica;
4. Preso atto della verifica effettuata in data 21/11/2018 dal servizio di igiene e sanità pubblica Dipartimento di Prevenzione di Francavilla Fontana, presso la nuova sede in via Settembrini N. 23 del Laboratorio Biosaf Messapico S.r.l. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui al R.R. 3/2005 modificato dal R.R. 3/2010 e R.R. 9/2018 relativo all'attività di Medicina di Laboratorio (art. 5 comma 1, punto 1.7.2 della Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii.);
5. Preso atto del verbale dell'ASL - Dipartimento di prevenzione UOT di Francavilla Fontana loro prot. N. 1595/PREV./I.P. del 28/11/2018, pervenuto al Comune di Ceglie Messapica a seguito del conferimento dell'incarico da parte del Comune stesso, con il quale esaminata la documentazione prodotta ed acquisita agli atti inerenti i locali, gli impianti, le attrezzature, il personale, le discipline ed i requisiti organizzativi generali si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione sindacale all'esercizio per il laboratorio analisi chimico cliniche microbiologiche Biosaf Messapico S.r.l. nella nuova sede;
6. Preso atto dell'autorizzazione all'esercizio con delibera Sindacale n. 28 del 14/12/2018 "Trasferimento

*dell'attività di Medicina di laboratorio - Laboratorio Analisi chimico cliniche microbiologiche Biosaf Messapico S.r.l. nei nuovi locali in via Settembrini, n° 23" rilasciata dal comune di Ceglie Messapica con numero di protocollo 0037700, ed accreditato istituzionalmente ai sensi del comma 2, 3 della legge Regionale n 4/2010;*

#### CHIEDE

*il mantenimento dell'accreditamento istituzionale presso la nuova sede.", allegando "i documenti che attestano il percorso autorizzativo suddetto".*

Con nota prot. n. AOO\_183/12393 del 20/09/2019, ad oggetto *"Istanza di trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017, del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche "Biosaf Messapico s.r.l.". Parziale rettifica e integrazione incarico di verifica." Il Servizio Accreditamenti e Qualità considerato che:*

*"con nota prot. AOO\_183/11547 del 3/9/2019 ad oggetto "Richiesta Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus". Integrazione documentale. Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento", la scrivente Sezione "ai fini del riconoscimento dell'accreditamento quale laboratorio di base X/Plus e della individuazione delle relative prestazioni" ha invitato:*

- (...) il legale rappresentante della società "Laboratorio Biosaf Messapico s.r.l." ad integrare la documentazione inviata, trasmettendo (...);*
- nelle more della trasmissione della documentazione di cui sopra, (...) il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Laboratorio Biosaf Messapico s.r.l." - Analisi Chimico Cliniche sito in Ceglie Messapica alla via Lucania 2/4 finalizzato alla verifica dell'ulteriore dotazione strumentale di cui all'istanza del 18/04/2019 sopra riportata, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata (...)"*

*con la precisazione, tra l'altro, che "la relazione dovrà confermare la presenza dei requisiti e delle procedure previste dal R.R. n. 9/2018 e che alla stessa dovrà essere allegata la planimetria della struttura visitata dal Dipartimento di prevenzione, comprensiva degli ambienti separati e dedicati alla erogazione delle prestazioni individuate come X Plus".*

Con nota prot. AOO\_183/12393 del 20/09/2019, A parziale rettifica ed integrazione dell'incarico di cui alla nota prot. AOO\_183/11547 del 3/09/2019, la scrivente Sezione ha invitato: *"il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE,*

- ad effettuare il sopralluogo presso il Laboratorio di analisi chimico-cliniche "Biosaf Messapico s.r.l." in Ceglie Messapica (BR), nella nuova sede di via Settembrini n. 23;*
- ad effettuare presso la sede di via Settembrini n. 23 la verifica, oltre che "dell'ulteriore dotazione strumentale di cui all'istanza del 18/04/2019 sopra riportata, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata", anche del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici per la branca specialistica di "Patologia clinica", di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.", precisando a tal riguardo che:*

*"*

- la relazione dovrà confermare esplicitamente il possesso dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 3/2010;*
- le spese derivanti dagli accertamenti ed indagini effettuati in nome e per conto del soggetto interessato sono a carico del medesimo, così come previsto dall'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017, e sulla base di quanto disposto con D.G.R. n. 1984 del 13/09/2011 (Adozione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 36/84 e s.m.i., del Tariffario regionale delle prestazioni rese, nell'interesse di terzi richiedenti, dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro e sanità veterinaria)."*

Con Pec del 9 dicembre 2019, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/16129 del 16/12/2019, il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL Lecce ha trasmesso la nota ad oggetto *“Istanza di trasferimento di sede, ai sensi dell’art.28 della L.R. n°9/2017, del laboratorio di Analisi chimico-cliniche “Biosaf Messapico s.r.l.. Parziale rettifica e integrazione incarico di verifica.*

*Esito accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal R.R. 9/2018 quale laboratorio di base X/Plus e del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per la branca specialistica di Patologia clinica, di cui al R.R. 3/2010”, con la quale è stato rappresentato quanto segue:*

*“In riferimento alla VS richiesta n.AOO\_183/12393 del 20/09/2019 con la quale Codesto Servizio Regionale ha conferito l’incarico allo scrivente Dipartimento di Prevenzione per la alla verifica dell’ulteriore dotazione strumentale dichiarata, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n°9/2018, ai fini del riconoscimento dell’accreditamento quale laboratorio di base X/Plus e la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici per la branca specialistica di Patologia clinica, di cui al R.R. 3/2010, ai fini del mantenimento dell’accreditamento definitivo da parte del laboratorio BIOSAF MESSAPICO S.R.L., presso la nuova sede in Via Settembrini n°23 a Ceglie Messapica (BR).*

*Pertanto, si comunica che si è accertata la sussistenza dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla L.R. 9/2017 e dal R.R. 3/2010 ai fini del mantenimento dell’accreditamento, nonché dei requisiti e delle procedure previsti dal R.R. 9/2018 ai fini del riconoscimento dell’accreditamento quale laboratorio di base X/Plus limitatamente alle prestazioni di cui all’elenco allegato alla presente.”.*

Con D.D. n 194 del 07/06/2022, la scrivente sezione ha autorizzato il Laboratorio BIOSAF MESSAPICO SRL, via L. Settembrini, n. 23 – 72013 – Ceglie Messapica (Br), ad erogare:

- le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese nei LEA (...);
- di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle prestazioni erogabili come X/Plus dalla struttura su richiamata.

Per tutto quanto innanzi riportato;

si propone, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il mantenimento dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio di analisi “Biosaf Messapico S.r.l.” laboratorio generale di base - branca specialistica di Patologia Clinica, con X/PLUS, a seguito del trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Ceglie Messapica (BR) , dalla sede di Via Lucania 2/4 b alla sede di Via Settembrini n. 23, con la precisazione che:

- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Biosaf Messapico S.r.l”, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In*



*caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di disporre, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio di analisi "Biosaf Messapico S.r.l." quale laboratorio generale di base per X/PLUS, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Ceglie Messapica (BR), dalla sede di Via Lucania 2/4 b alla sede di Via Settembrini n. 23, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Biosaf Messapico S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione*

*della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

*- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società "Biosaf Messapico S.r.l.", con sede legale in Ceglie Messapica (BR) - Via Settembrini n. 23, pec: *biosafmessapico@pec.it*;
- al Direttore Generale dell'ASL BR;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BR;
- al Sindaco del Comune di Ceglie Messapica (BR);

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n.18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Francesco D'Aquino

P.O. Ad Interim Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica  
Ambulatoriale - Hospice  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro